La persecuzione giuridica del fascismo contro gli ebrei (1938-1945)*.

1) Prima delle norme: gli antefatti. 2) Le norme. 3) Oltre le norme: le circolari. 4)Oltre le circolari: la Repubblica Sociale Italiana. 5)Epilogo (triste). Brevi riflessioni.

1) Prima delle norme: gli antefatti.

Evocato per la prima volta da Benito Mussolini nel febbraio del 1938[1], il "problema ebraico" caratterizzò il sedicesimo anno del regime fascista e segnò indelebilmente, da un punto di vista politico e giuridico, l'allora regno d'Italia. Nelle fiamme dell'estate di quell'anno definito "cruciale e terribile per l'ebraismo europeo[2]" l'Italia diveniva ufficialmente uno Stato razzista, per il tramite del delirante decalogo così detto "Manifesto degli scienziati razzisti[3]" (14 luglio) nonché dell'*Informazione diplomatica* n. 18 (5 agosto). Quest'ultima enunciava un ben preciso programma:

"discriminare non significa perseguitare. Questo va detto a tutti gli ebrei d'Italia e di altri Paesi (…). Il Governo Fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei, in quanto tali. Si tratta di altro. Gli ebrei in Italia, nel territorio metropolitano, sono 44.00 secondo i dati statistici ebraici, che dovranno però essere controllati da un prossimo speciale censimento. La proporzione sarebbe quindi di un ebreo su 1000 italiani. E' chiaro che, d'ora innanzi, la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello Stato dovrà essere adeguata a tale rapporto[4]".

L'ambiguo "discriminare, non perseguitare" assurgeva così a nuova parola d'ordine su cui impostare la politica antiebraica. Dalla porta di Sion, il 18 settembre successivo, in un noto discorso, il Capo del Governo tornava pubblicamente sull'argomento con parole nette:

---

* Il presente contributo costituisce una piccola anticipazione di un'assai più estesa ricerca in tema di legislazione antiebraica fascista di imminente pubblicazione.

[1] Il 16 febbraio 1938 venne resa nota l'*Informazione diplomatica* n. 14 con la quale si prospettava la creazione di uno Stato ebraico e, tra l'altro, si affermava che la partecipazione degli ebrei "nella vita complessiva della Nazione" doveva risultare proporzionata "ai meriti intrinseci dei singoli ed all'importanza numerica della loro comunità". Il documento si può leggere nella rivista *Il diritto razzista*, anno I, n. 1-2, p. 73: l'*Informazione*, così come gli altri documenti che analizziamo in questo paragrafo, era reputata quale "uno dei presupposti del diritto razzista".

[2] E. Mendelsohn, *Gli ebrei dell'Europa orientale tra le due guerre mondiali*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Roma, 1989, p. 350.

[3] I titoli dei dieci punti del così detto Manifesto degli scienziati razzisti erano i seguenti: " 1) le razze umane esistono; 2) esistono grandi razze e piccole razze; 3) il concetto di razza è concetto puramente biologico; 4) la popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana, 5) è una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici; 6) esiste ormai una pura razza italiana; 7) è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti, 8) è necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte, gli Orientali e gli Africani dall'altra; 9) gli ebrei non appartengono alla razza ariana; 10) i caratteri fisici e psicologici europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo", il più importante di tali punti era proprio il n. 9, quello relativo agli ebrei appunto. Si veda R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, 1993, pp. 555-556.

[4] *Ivi*, p. 558. Peraltro anche tale documento, come il precedente, era attribuibile a Benito Mussolini.

"nei riguardi della politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. E' in relazione con la conquista dell'Impero. (…) Tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia o del Regime, troveranno comprensione e giustizia; quanto agli altri si seguirà una politica di separazione[5]".

Scacciata con energia ogni accusa di "imitazione" verso il sin troppo noto modello germanico[6], e palesata una precisa relazione con la "conquista dell'Impero", s'accennava alla figura dei discriminati, ovvero gli ebrei cui era riconosciuta una condizione giuridica particolare, e di favore, rispetto a tutti gli altri, per effetto del verificarsi di particolari "condizioni o benemerenze[7]". La conclusione del discorso era però una vera e propria minaccia all'indirizzo degli ebrei:

"alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore; a meno che i semiti di oltre frontiera e quelli dell'interno, e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringano a mutare radicalmente cammino[8]".

Non meno minacciosa appariva la *Dichiarazione sulla razza* del Gran Consiglio del Fascismo (6 ottobre). Essa, tra l'altro, disegnava le linee essenziali della successiva legislazione[9], sanciva l'ennesimo nesso tra Impero ed ebrei[10] e sottolineava, formidabile argomento retorico, il generale antifascismo degli ebrei[11]. Con la *Dichiarazione* era tempo che ai proclami seguissero le norme e che l'attacco mosso agli ebrei si spostasse così, secondo i voleri del capo del fascismo, dall'agone politico a quello più schiettamente giuridico.

---

[5] M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, 1994, p. 39. Il discorso di Trieste rileva anche perché fu l'unica occasione in cui il duce pubblicamente affrontò la questione ebraica.

[6] Sulla normativa antisemita tedesca, almeno V. Di Porto, *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e in Germania*, Firenze, 2000.

[7] *Infra*, p.?

[8] M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, *cit.*, p. 39.

[9] "Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici- personale civile e militare- di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministro dell'Interno; d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero", R. De Felice, *Storia degli ebrei*, *cit.*, p. 573.

[10] "Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. (…) Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale", *ibidem*.

[11] "Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona", *ibidem*.

2) Le norme.

Già nei primissimi giorni di settembre del 1938, prim'ancora del discorso triestino, non meno di cinque decreti legge s'erano fatti carico di disciplinare quei settori in cui il Governo reputava particolarmente urgente intervenire. *In primis*, vennero così ad essere ovviamente colpiti gli ebrei stranieri[12], a cui fu vietato di "fissare stabile dimora nel regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo" e furono revocate "le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte posteriormente al 1 gennaio 1919". Inoltre, venne loro intimato di abbandonare il regno "entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto". Altri due decreti ebbero grande importanza in riferimento ai profili organizzativi e gestionali dell'intera campagna antiebraica. Il primo[13] riconosceva nella Direzione Generale per la Demografia e la Razza (poi nota come Demorazza) il ruolo incontrastato di cervello di tutte le operazioni giuridiche poste in essere avverso gli ebrei, essendole devolute "tutte le attribuzioni inerenti allo studio e all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza". Diretta da un prefetto, dipendeva direttamente dal ministero dell'Interno, e dunque da Mussolini stesso, che la controllava per mezzo del Sottosegretario Guido Buffarini Guidi[14], assoluto protagonista, con il duce e con i funzionari della Demorazza, delle vicende inerenti agli ebrei italiani dal 1938 in poi. Aggiungiamo che dalle ricerche archivistiche emerge con chiarezza la circostanza che il duce seguì sempre con la massima attenzione e sollecitudine le vicende relative alla legislazione persecutoria, venendo costantemente aggiornato ed anche sovente consultato e richiesto di pareri, pure in riferimento a questioni a prima vista del tutto secondarie[15]. Il secondo decreto[16] istituiva il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza, chiamato a fornire "pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza", presieduto dal Ministro dell'Interno e composto "da un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza". Gli ultimi due provvedimenti[17] inerivano alla scuola e scaturivano da una duplice esigenza avvertita da parte

[12] Con R. D. L. 7 settembre 1938 n. 1381, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*.

[13] Era il R.D. L. 5 settembre 1938 n. 1531, *Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza*.

[14] Guido Buffarini Guidi fu la *longa manus* del duce nella legislazione antiebraica; sottosegretario al ministero dell'Interno dal 1933 al 6 febbraio 1943, quindi Ministro dell'Interno della R.S.I. Su tale figura, F. W. Deakin, *Guido Buffarini Guidi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, 1972, pp. 809-810.

[15] In A. C. S., Ministero delle Finanze, Servizio beni ebraici, b. 18, fasc. 3, sottofasc. *Applicazione del r. d. n. 1728 del 1938 recante provvedimenti per la difesa della razza* abbiamo una delle tante prove dell'attenzione del duce alla normativa. In questo caso è possibile documentare che al dittatore si chiede se dar seguito alla proposta del ministero delle Corporazioni che vorrebbe nominare uno dei tre sindaci dell'EGELI. Orbene, Mussolini sul foglio riportante il quesito apporta un vigoroso "SI!!!". Il sindaco nominato dal ministero delle Corporazioni puntualmente si manifesterà nel decreto n. 126 del 1939 all'art. 11, comma VI! Si è, giustamente, parlato di una "tara caratteriale" di Mussolini, alludendo alla sua "mania da maestrino caricaturale di occuparsi di tutto. Mai nella storia, probabilmente, un uomo così potente si è disperso in attività tanto irrisorie", G. Bruno Guerri, *Fascisti. Gli italiani di Mussolini. Il regime degli italiani*, Milano, 2008, pp. 168-169.

[16] R. D. L. 5 settembre 1938 n. 1539, *Istituzione presso il Ministero dell'interno del Consiglio superiore per la demografia e la razza*.

[17] Si tratta del R. D. L. 5 settembre 1938 n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista* nonché del R. D. L. 1938 n. 1630, *Istituzioni di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*, poi assorbiti dal R. D. L. 1938 n.

fascista: da un lato dall'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico e accademico e dall'altro, e soprattutto, dalla volontà di scacciare quello che si definiva "l'elemento ebraico" da un settore considerato strategico per gli interessi della nazione. Le decisioni assunte nel settore dell'istruzione furono particolarmente dure, prevedendo, con piccole eccezioni, la rimozione degli ebrei da scuole e università, sia come discenti che come docenti: era palese il tentativo di immiserire culturalmente la popolazione ebraica, che possedeva una lunga tradizione di impegno negli studi, sovente volano per professioni socialmente prestigiose[18].

A questa prima ondata settembrina fece seguito, accompagnato, e preceduto, da una feroce campagna di stampa, il regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 recante *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*[19]. Questo decreto era davvero la *Summa* dell'antiebraismo giuridico fascista, in quanto i ventinove articoli da cui risultava composta costituivano le norme di riferimento dell'intero *corpus* normativo antiebraico, dando peraltro forma e compimento alle principali deliberazioni del Gran Consiglio del Fascismo[20]. Su tali norme è bene sostare. Ad essere colpiti erano innanzi tutto i matrimoni in quanto si proibivano quelli del "cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza" (art 1) prevedendo la sanzione della nullità per le unioni celebrate "in contrasto con tale divieto" (art. 1, comma 2). Il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera era subordinato "al preventivo consenso del ministero dell'Interno" (art. 2): la natura di tale divieto era, come appare chiaro, squisitamente politica[21]. Ad assicurare l'osservanza del divieto prescritto dall'articolo 1 provvedevano gli articoli 5 e 6: l'uno obbligando l'ufficiale dello stato civile, richiesto delle pubblicazioni di matrimonio, di accertare comunque, "indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti", "la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti" (art. 5, comma 1), non procedendo né alle pubblicazioni né alla celebrazione nel caso previsto dall'art. 1 (art. 5, comma 2), l'altro stabilendo che il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1 era improduttivo di effetti civili e non poteva essere trascritto nei registri dello stato civile (art. 6, comma 1). Le trasgressioni a tali norme erano punite con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Ma la norma più importante non solo del decreto in oggetto quanto dell'intero ordito giuridico razziale era l'art. 8: la normativa antiebraica in tanto trovava applicazione in

---

1779, *Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana*.

[18] A fronte di un dato quantitativo globale assai esiguo, la presenza ebraica si caratterizzava però in Italia per una elevatissima scolarizzazione comportante la circostanza che "gli ebrei rappresentavano il gruppo sociale più acculturato", con conseguente massiccia presenza nelle professioni intellettuali, G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali ed il ceto dei giuristi*, Milano, 2011, p. 25.

[19] Convertito in legge col provvedimento 5 gennaio 1939 n. 274.

[20] *Retro*, p.?

[21] "Questa disposizione quasi grottesca sta a significare l'estrema diffidenza che caratterizzava in quel momento Mussolini nei confronti del mondo esterno. In virtù di tale norma un italiano impiegato dello Stato non potrà più sposare neppure una cittadina dell'alleata Germania…", L. Preti, *Impero fascista, africani ed ebrei*, Milano, 1968, p. 138.

quanto la situazione in cui versava un soggetto era sussumibile, o riconducibile, alla definizione legale prevista[22]. Riportiamola allora tale norma:

"Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto a una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazione di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1 ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica".

Questa è stata la più completa definizione giuridica di "appartenente alla razza ebraica" che il fascismo sia stato in grado di formulare. Posto che il bene giuridico tutelato era la razza italiana (che si intendeva "difendere" appunto), si noti che la legge non tentava neppure di rispondere all'interrogativo "chi è di razza ariana" o "quando un italiano appartiene alla razza ariana" ma tentava di fornire una risposta al quesito "chi appartiene alla razza ebraica". Ciò perché le scienze biologiche non seppero (perché non poterono) definire la razza ariana e alla dogmatica giuridica non restò che abbozzare la definizione di razza ebraica. Così, il legislatore combinava l'elemento biologico-razziale con quello religioso e con quello della nazionalità (cittadinanza): emergeva un quadro quanto meno complesso e confuso. Un punto fermo però non mancava: criterio fondamentale per determinare e stabilire l'appartenenza alla razza ebraica era quello della razza dei genitori. In sintesi, tre apparivano le categorie emergenti dall'art. 8: ebrei (lett. a); considerati ebrei (lett. b, c, d); non appartenenti alla razza ebraica. Dentro o fuori dunque: *tertium non datur*. Per il legislatore fascista, infatti, si era ebrei, con tutto ciò che, pericolosamente, ne derivava, o non ebrei. Gli articoli 10 e 13 delineavano l'ampio regime discriminatorio, ponendo una lunga serie di divieti[23], ma l'altra disposizione essenziale era

[22] Il destino, e, poi, la vita stessa, di una persona dipendeva proprio da questo articolo, come sapeva bene, ad esempio, Ida Ramundo, la maestrina protagonista de *La Storia* di Elsa Morante: "Nora, con la sua morte, aveva preceduto di alcuni mesi i decreti razziali italiani, che a quest'ora la bollavano fra gli ebrei senza rimedio. Però, la sua previdenza di trentacinque anni prima, consigliandole di battezzare Iduzza cattolica, salvava adesso costei dalla perdita del posto di maestra e dagli altri provvedimenti punitivi, secondo il punto d) dell'art. 8. E, in proposito, l'art. 19 decretava le pratiche d'obbligo per gli interessati. Fu così che Iduzza, vergognosa e tramortita come un'imputata al palazzo di Giustizia, si presentò agli uffici del Comune di Roma. (…) <Almàgia o Almagià?> si informò l'impiegato, scrutandola con occhio inquisitorio, autorevole e minaccioso. Essa avvampò, peggio di una scolara sorpresa a copiare il tema. <Almagià>, mormorò affretatamente, <mia madre era ebrea!>", E. Morante, *La Storia*, Barcellona, 2002, pp. 54-55 (non a caso la Morante riporta gli articoli 1, 8, 9 e 19 del decreto n. 1728 del 1938). Ida, di padre ariano e madre ebrea, per essere stata battezzata anteriormente all' 1 ottobre 1938, ricadeva nella ipotesi contemplata dall'art. 8 lettera d) del decreto in questione.

[23] Art. 10 R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728: "I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto legge 18 novembre 1929 n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque l'ufficio di

costituita dall'art. 14, disciplinante l'istituto della discriminazione[24]. La normativa fascista si preoccupava, in qualche modo, di (parzialmente) salvare quegli italiani ebrei fascisti che potevano vantare benemerenze tali da meritare, agli occhi del regime, un trattamento di favore: erano, insomma, gli ebrei tra tutti meno ebrei. Davvero qui, come acutamente si è detto, "lo Stato raggiunge l'apice dell'abiezione: rende i perseguitati complici; le vittime, colpevoli[25]". Un'altra norma essenziale era l'art. 26, che stabiliva una competenza esclusiva del Ministro dell'Interno, per il tramite della Demorazza, su tutte le questioni relative all'applicazione del decreto n. 1728[26]. Dopo aver colpito le persone, il fucile del legislatore fascista metteva nel mirino i beni degli ebrei[27]. Vi provvedeva il regio decreto legge 9 febbraio 1939 n. 126, recante *Norme di attuazione e integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*. Composto da ben

---

amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936 n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e)". Art. 13 R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728: "Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione".

[24] Art. 14 "Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti nella causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16" (art. 14). I commi successivi prescrivevano: "nei casi preveduti dalla lettera b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale". Il *beneficium* della discriminazione si traduceva dunque nella non applicazione degli art. 10 e 11 e 13 lett. h) del R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728 nonché nell'integrale non applicazione delle statuizioni previste dal R. D. L. 9 febbraio 1939 n. 126 (per effetto dell'art. 72 di tale decreto).

[25] G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile*, Bari, 2000 , pp. 286-287.

[26] Art. 26 R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728: "Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale".

[27] Si veda, F. Levi (a cura di), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nella carte dell'EGELI. 1938-1945*, Torino, 1998.

ottanta articoli, metteva in piedi un molto complesso meccanismo per cui le quote eccedenti quelle consentite dei patrimoni immobiliari ebraici erano incamerate dallo Stato, attraverso un apposito ente, l'EGELI (Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare, con sede in Roma, deputato ad acquistare, gestire e vendere i beni ebraici). Analoghe statuizioni colpivano "aziende industriali e commerciali" di cui "cittadini italiani di razza ebraica" fossero "proprietari o gestori a qualunque titolo". I provvedimenti legislativi che seguirono andarono a rimuovere la presenza ebraica da settori ben determinati. La legge 29 giugno 1939 n. 1054 disciplinava le professioni[28] e distingueva tra ebrei discriminati, obbligati a iscriversi in "elenchi aggiunti", e non discriminati, iscritti in "elenchi speciali": questi ultimi potevano esercitare la professione "esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica, salvi i casi di comprovata necessità e urgenza". La legge 13 luglio 1939 n. 1055[29] imponeva ai non discriminati che avessero cangiato il cognome con altro non rilevante l'origine ebraica di "riprendere l'originario cognome" e permetteva ai non ebrei di cambiare il loro cognome, ove fosse "diffuso tra gli appartenenti alla razza ebraica". Era chiara la necessità di individuare all'impronta, tramite il cognome, l'origine ebraica di un individuo. L'art. 1 di tale legge, poi, dichiarava nulla la condizione che subordinava "il conseguimento di un'eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiato alla religione israelitica" o che privava "questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima". L'ultima legge in ordine di tempo[30], la n. 517 del 19 aprile 1942[31], estrometteva gli ebrei dallo "esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo". Discorso a parte merita la legge 13 luglio 1939 n. 1024[32]. Tale provvedimento riconosceva al Ministro dell'Interno "la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile", su conforme parere di una Commissione, l'ennesima prevista dalla normativa, composta da tre magistrati e due funzionari, e che divenne poi nota, impropriamente, come "Tribunale della razza[33]". Tale Commissione si vedeva così riconosciuto il potere di dichiarare non ebreo l'ebreo, facendo *de albo nigrum*. Era così introdotta nella legislazione la figura dell'arianizzato, davvero in aperta e cozzante contraddizione e antitesi con "ogni logica, razzistica, religiosa, o politica che si volesse[34]". Le così dette "arianizzazioni" finirono con l'alimentare un assai fiorente mercato in cui i relativi decreti erano venduti da funzionari corrotti e senza scrupoli[35]. Ancora miserie, da queste norme infami[36].

---

[28] Legge 29 giugno 1939 n. 1054, *Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica*.

[29] Legge 13 luglio 1939 n. 1055, *Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica*.

[30] Tra le altre disposizioni, vi furono il R. D. L. 22 dicembre 1938 n. 2111, *Disposizioni relative ala collocamento*

[31] Legge 19 aprile 1942 n. 517, *Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo*.

[32] Legge 13 luglio 1939 n. 1024, *Norme integrative del R. decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza italiana*.

[33] Di questa commissione fu presidente il magistrato Gaetano Azzariti il quale fu poi ministro nel Governo Badoglio fino al febbraio 1944 e, nel 1957, presidente della Corte Costituzionale, N. Tranfaglia, *Dallo Stato liberale al regime fascista. problemi e ricerche*, Milano, 1973, p. 211.

[34] R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, *cit.*, p. 348.

[35] *Ivi*, p. 361.

[36] Si veda L. Garlati e T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano, 2009.

3) Oltre le norme: le circolari.

Fin qui le norme. Dove queste non arrivarono, furono sostituite dalle circolari amministrative[37].

E' questo un aspetto particolarmente significativo, e generalmente poco noto, della persecuzione giuridica antisemita. Infatti, accanto alle leggi, si andarono con progressione sempre maggiore affiancando disposizioni di tipo amministrativo che accentuarono moltissimo la persecuzione: costituirono ben più di quelle che Arturo Carlo Jemolo ebbe a definire "punture di spillo[38]" sul martoriato corpo dell'ebreo. Furono una sconcia ed ininterrotta teoria di divieti, e di soprusi, di ogni genere. Fu così con divieti di natura amministrativa che venne vietato agli ebrei, tra l'altro, la fabbricazione e la detenzione d'armi, il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'iscrizione a sodalizi per la protezione di animali, il possesso di apparecchi radio, la partecipazione a vendite all'asta, l'essere titolari di agenzie di viaggio e turismo, di affari e mediatorato e di pubblicità, di esporre modelli, amministrare stabili, lavorare come guide, interpreti, corrieri, custodi e portieri. Ogni possibilità di sostentamento era così preclusa, venendo preclusa fin'anche la possibilità di giocare a tennis con ariani[39].

4) Oltre le circolari: la RSI.

Non residuava che il diritto alla vita. Nel biennio della Repubblica Sociale Italiana, come molto efficacemente sostenuto, si passò, ad opera dei nazisti e con la collaborazione dei repubblichini, "dalla persecuzione dei diritti degli ebrei a quella delle vite[40]". A Salò, con l'implacabile antisemita Giovanni Preziosi elevato a Ministro per gli ebrei[41], con Buffarini Guidi Ministro dell'Interno, e coi tedeschi in armi sul suolo italico, il destino degli ebrei era segnato. Quello repubblichino era peraltro un Governo ontologicamente antisemita. Il "manifesto programmatico" della Repubblica sociale, frutto del primo congresso del Partito Fascista Repubblicano tenutosi, come noto, a Verona il 14 novembre 1943, nel suo punto n. 7 risultava lapidario nella sua semplicità:

[37] Sul ruolo delle circolari amministrative si veda M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica, Le circolari,* in *La Rassegna Mensile di Israel*, n. 1-2 gennaio-agosto 1988, numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista, Roma, 1988, pp. 169-171 (con documenti pp. 172-198).
[38] A. C. Jemolo, *Anni di prova*, Vicenza, 1969, p. 141.
[39] Lo ricordano A. Minerbi, *La comunità ebraica di Firenze (1931-1943)*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, vol. I, Firenze, 1999, p. 191, nonché F. Margiotta Broglio, *Prefazione*, in V. Di Porto, *Le leggi della vergogna*, *cit.*, pp. XIII-XIV.
[40] M. Sarfatti, *La Shoah in Italia.La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Torino, 2005, pp. 98-99 ove si ricorda che la persecuzione "durò fino all'estate 1944 nelle regioni centrali e fino all'aprile 1945 in quelle settentrionali".
[41] Giovanni Preziosi fu "forse l'unico e coerente antisemita italiano del XX secolo", R. De Felice, *op. cit.*, p. 9.

"gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica[42]".

Il 30 novembre Buffarini faceva seguire l'Ordinanza di polizia n. 5 con cui si disponeva che "tutti gli ebrei" venivano "inviati in appositi campi di concentramento[43]". I nazisti non diedero tregua agli ebrei, braccandoli in ogni dove e inviandoli nei loro campi di concentramento.

5) Epilogo (triste). Brevi riflessioni.

Nel 1938 tornò dunque a spirare forte in Italia il vento della discriminazione, frutto perverso di "un odio antico[44]". Molte delle interdizioni giuridiche poste in essere dal fascismo erano peraltro ben note al grande libro della storia giuridica: vennero così riesumate disposizioni che si consideravano definitivamente relegate alla polvere della storia[45].

Diversi ebrei non erano stati ostili al fascismo delle origini, tanto che qualcuno aveva partecipato alla marcia su Roma, e tutti si sentivano a pieno titolo italiani[46]. Non pochi avevano combattuto, distinguendosi per patriottismo, nelle guerre del Risorgimento[47]. Il colpo inferto da Mussolini per molti di loro fu violento oltre ogni dire. Ripudiati dalla loro madre e impossibilitati a vivere furono condannati a subire. La normativa discriminatoria, che non ardì privare della cittadinanza italiana le sue vittime, andò così a colpire quelli che a tutti gli effetti erano, e restavano, cittadini italiani. Gli ebrei furono, fino alla fine, cittadini italiani, nei confronti dei quali venne avviata una durissima persecuzione giuridica, che non mancò di riflettersi anche sul codice civile[48], allora come noto in fase di completamento[49], e che venne anche tenuta presente, all'indomani della tragedia bellica, in fase di elaborazione della Costituzione della Repubblica italiana[50]. La legislazione antiebraica[51], ripudiando l'indiscusso principio giusnaturalistico dell'eguaglianza giuridica, rappresentò l'ennesimo colpo inferto a ciò

[42] Per esempio, in V. Galimi, A. Minerbi, L. Picciotto, M- Sarfatti, *Dalle leggi antiebraiche alla Shoah. Sette anni di storia italiana 1938-1945*, Milano, 2004, p. 191.
[43] M. Sarfatti, *Gli ebrei negli anni del fascismo*, in *Storia d'Italia*, Annali 11, *Gli ebrei in Italia*, (a cura di) C. Vivanti, II, *Dall'emancipazione a oggi*, Torino, 1997, p. 1744.
[44] C. Mannucci, *L'odio antico: l'antisemitismo cristiano e le sue radici*, Milano, 1996.
[45] Si rinvia ai classici studi di V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano, 1956 e di G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*, Torino, 1998.
[46] M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, 2007.
[47] E. Capuzzo, *Gli ebrei italiani dal Risorgimento alla scelta sionista*, Firenze, 2004.
[48] Si veda N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003, pp. 156-159 nonché R. Teti, *Documenti di archivio sul libro I del codice civile*, in *Rivista di diritto civile*, 1998, parte I, pp. 355-388. Tra tutte, la disposizione codicistica discriminatoria più rilevante era quella contenuta nell'art. 1, comma III, per il quale "le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali".
[49] R. Bonini, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna, 1996, pp. 48-74 (in particolare p. 66 e pp. 73-74).
[50] G. E. Vigevani, *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione Repubblicana*, in L. Garlati e T. Vettor (a cura di) *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, *cit.*, pp. 207-220.
[51] Espressione da preferirsi, riteniamo, a quella, pur invalsa, di <leggi razziali> che, più correttamente, designa l'insieme della legislazione razziale coloniale e di quella propriamente antisemita.

che restava dello Stato liberale[52] e, probabilmente, segnò il momento storico in cui lo Stato fascista fu maggiormente prossimo alla realizzazione di un compiuto totalitarismo. La violazione dello Statuto albertino fu palese. Ciò nonostante, mancarono da parte della dottrina interventi volti a commentare i rapporti tra normativa discriminatoria e statutaria: i giuristi finirono così con l'avallare, implicitamente almeno, l'operazione giuridica posta in essere dal fascismo. Quest'ultimo peraltro profittò della ben nota flessibilità dello Statuto, e della connessa assenza di un organo deputato al controllo di "conformità delle leggi ai princìpi[53]": proprio tale circostanza, a ben vedere, consentì e favorì, durante l'intero ventennio, l'affermasi sulla scena politica e istituzionale della dittatura di Benito Mussolini nel regno d'Italia.

Noi reputiamo che il fenomeno dell'antisemitismo fascista sia strettamente legato all'esperienza coloniale. Fu proprio sul proscenio d'oltremare[54] che il razzismo fascista, declinato in senso giuridico, aveva conosciuto, come noto, il suo debutto ufficiale[55]. Colà si adoperarono, veicolarono ed immisero nel circuito, nel ragionamento e nel linguaggio giuridico concetti e categorie nuove[56], a cui — proprio come si ricava rena da una cava— si fece riferimento in fase di elaborazione della normativa antiebraica[57]. Individuato l' "altro", il "diverso" e il "nemico" o comunque l' "inferiore" in terra d'Africa, ed eretta così la relativa barriera discriminatoria, fu relativamente agevole, a livello teorico e concettuale, procedere nell'individuazione del "diverso" sul suolo metropolitano, identificandolo nell'ebreo[58]. L'interessante gioco di specchi tra "regime metropolitano" e "realtà coloniale", in cui il primo necessariamente illumina la seconda e le conferisce nerbo e struttura ci pare qui esattamente ribaltato nel senso che è lo spazio *extra moenia*, questa volta, che incide e determina quello *intra moenia*[59]. In altri termini, la costruzione del razzismo in colonia fu certamente funzionale

---

[52] L. Paladin, *Fascismo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 892 e ss.

[53] L. Carlassare, *Gli aspetti costituzionali delle leggi razziali in Italia*, in O. Longo e M. Jona (a cura di), *Le leggi razziali antiebraiche fra le due guerre mondiali*, Firenze, 2009 p. 56.

[54] A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare: diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli, 2006.

[55] Si veda O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, 2009.

[56] Il maggior portato dell'esperienza coloniale fu probabilmente la "giuridicizzazione" del concetto di razza, A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'istituto Gramsci*, gennaio-marzo 2011, p. 117. Si veda anche S. Falconieri, *L'elaboration de la catégorie de 'juif' dans l'Italie fasciste. Une hypothèse autour de la fascination italienne pour la doctrine coloniale francaise*, in *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, *Iuris scripta historica*, XXVII, Brussel, 2011, pp. 297-307.

[57] S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, 2011, p. 66 (ma anche, almeno, pp. 74-75).

[58] Diciamo "relativamente agevole" perché "se il razzismo in colonia non aveva provocato dissensi, poiché al contrario la politica imperiale del fascismo ottenne il massimo del consenso interno e l'adesione dei giuristi, la legislazione antisemita suscitò reazioni variegate nella cultura giuridica, raramente di carattere etico, normalmente determinate da differenti valutazioni tecniche", A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, *cit.*, pp. 121. Si è scritto che "l'antisemitismo viene a inserirsi senza sforzo in un apparato categoriale già predisposto ad accoglierlo", P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa 4 L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Bari, 2001, p. 303.

[59] "E' nello specchio della realtà coloniale che si riflette (volta a volta drammatizzata o deformata) la logica profonda del regime <metropolitano>", P. Costa, *Pagina introduttiva*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004-2005, *L'Europa e gli <Altri>. Il diritto coloniale tra otto e Novecento*, p. 8. Condividiamo questa affermazione ma reputiamo che, almeno limitatamente all'antisemitismo, il gioco di specchi funzionò, in parte, invertendo i termini o, meglio ancora, diciamo che la luce metropolitana si riflettè sullo specchio coloniale e tornò indietro significativamente cangiata. Il che, crediamo, è poi come dire che "il regime dei rapporti tra il "dentro" e il

al passaggio, pur se non con la naturalezza voluta ed auspicata, dalla discriminazione ed "esclusione[60]" del "negro", o comunque del suddito, a quella dell'ebreo, operazione certo meno agevole e lineare. La conquista dell'Etiopia dunque segnò il passaggio al razzismo di Stato[61] e, con la sua legislazione, servì "a preparare il terreno per quella successiva contro gli ebrei[62]", oltre ad essere un formidabile espediente retorico per i giuristi[63].

Vittorio Emanuele III fu accondiscendente e pronto a firmare tutti i provvedimenti di volta in volta sottoposti alla sua persona[64]. Soltanto Pio XI, in Italia, avversò con energia il razzismo e l'antisemitismo[65], duramente scontrandosi con Mussolini[66]. La Santa Sede però mancò di

---

"fuori" cambia nel corso del tempo e si può avanzare l'ipotesi che la distanza tra le due sfere, più marcata nel periodo liberale, tenda a ridursi con il fascismo, e in specie con l'ultimo fascismo", P. Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33/34 (2004-2005), *L'Europa e gli <Altri>. Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, *cit.*, p. 171.

[60] A. Triulzi, *La colonia come spazio di esclusione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004-2005, *L'Europa e gli <Altri>. Il diritto coloniale tra otto e Novecento*, pp. 359-378.

[61] "La svolta nella costruzione del razzismo di Stato avvenne in corrispondenza della guerra di conquista dell'Etiopia, che ne costituì anche il fattore di decisione più importante", G. Gabrielli, *Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004-2005, *L'Europa e gli <Altri>. Il diritto coloniale tra otto e Novecento*, pp. 359-378. Non era sfuggito ad A. De Marsico, *Legislazione e giustizia nel fascismo*, Milano 1939, p. 67: "la conquista e la costituzione dell'Impero ha segnato un balzo decisivo non solo nell'accrescimento del territorio dello Stato ma nella evoluzione dei più profondi caratteri giuridico-costituzionali del nostro diritto", da cui derivavano "due aspetti fondamentali: l'uno, tendente a costruire nelle leggi una barriera di incompatibilità tra italiani e determinati gruppi di non italiani nella creazione della famiglia; l'altro, a separare il popolo italiano da quegli elementi ebraici che, non dimostrando per sicure manifestazioni di ordine civico e spirituale insieme di aver raggiunto un perfetto grado di fusione con l'anima della Nazione, si giudica necessario sottoporre, per la difesa della purezza soprattutto spirituale della Nazione, ad espulsione od a restrizioni di capacità giuridica. L'uno è aspetto di difesa biologica; l'altro, aspetto di difesa politica, intellettuale, psicologica" (pp. 69-70). Circa il ruolo giocato dalla conquista coloniale nel razzismo mussoliniano è d'uopo citare una pagina poco nota di Renzo De Felice, a nostro avviso assai importante: "sino alla conquista dell'Etiopia parlare di antisemitismo fascista è fuorviante: gli ebrei non erano che una carta nel mazzo di Mussolini, giocabile su più tavoli a seconda delle circostanze. E' con l'impero che il Duce, imboccata per motivi di politica coloniale e interna la strada del razzismo, percorse anche quella dell'antisemitismo di Stato. Chi avesse la pazienza di controllare le prime edizioni della *Storia degli ebrei* troverà, al capitolo in cui si parla dell'avvio del razzismo fascista, molti argomenti eccetto uno: *lo strettissimo rapporto fra la legislazione razziale e la conquista dell'impero. La cosa più importante non l'avevo capita subito. L'ho scoperta con il progredire delle mie ricerche per la biografia di Mussolini*", P. Chessa (a cura di) *Rosso e nero*, Milano, 1995, p. 155 (corsivo nostro). Sull'importanza della "conquista dell'Etiopia" nei confronti della politica razziale del regime, L. Garlati, *Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del principio d'uguaglianza: la parabola di un'utopia*, in L. Garlati e T. Vettor (a cura di) *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, *cit.*, pp. 30-32. Per quanto attiene alle ragioni che spinsero Mussolini nella sua svolta antisemita, *infra*, pp.???

[62] L. Carlassare, *Gli aspetti costituzionali delle leggi razziali in Italia*, *cit.*, p. 60.

[63] Ad esempio, R. Sertoli Salis, *Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*, Milano, 1939, p. 21: "si può dire che il principio dell'Impero nella sua duplice obiettivazione (…) ha fatto sì che duplice sia stata l'immissione del principio della razza nell'ordinamento giuridico dello Stato e quindi nell'istituto della cittadinanza; la politica di separazione si attua cioè tanto nei confronti degli ebrei relativamente al territorio del Regno, quanto nei confronti di tutti i soggetti dello Stato non di razza ariana, relativamente al territorio d'oltre mare".

[64] P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari, 2009, p. 104. Per i complicati rapporti tra Mussolini e Vittorio Emanuele III si veda, da ultimo, P. Colombo, *La monarchia fascista*, Bologna, 2010.

[65] R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, *cit.*, p. 292, ricorda che per Mussolini, avuta facilmente ragione del Re, fu molto più arduo "superare lo scoglio della santa Sede, o meglio di Pio XI". Per l'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli ebrei nel periodo compreso tra il 1919 e i primi anni Trenta, R. Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico di fronte alla legislazione razziale fascista. Cattolici ed ebrei nell'Italia degli anni venti (1919-1932)*, in *Storia contemporanea*, anno XIX, n. 6, dicembre 1988, pp. 1013-1119. Ricordiamo che già nel marzo 1937 il Sommo Pontefice aveva duramente condannato il pagano razzismo nazista con l'Enciclica *Mit brennender Sorge*.

difendere il diritto naturale, il che sarebbe avvenuto ove si fosse rifiutata in blocco la legislazione coi suoi principi ispiratori, e si affannò nella ricerca di un qualche punto di incontro col regime, lamentandosi soprattutto del *vulnus* inferto al Concordato[67]. Con Pio XII la contrapposizione divenne meno frontale, molto più rattenuta[68].

Quale fu l'atteggiamento dei giuristi dinanzi questa normativa? Essi, per lo più, preferirono rinserrarsi nella eburnea torre di un silenzio in cui "riesce difficile tracciare un confine tra fronda, nicodemismo, neomarranesimo, dissimulazione onesta, malafede, compromesso[69]". Non mancarono anzi i fautori del nuovo corso. Un affermato studioso di diritto penale siciliano, Giuseppe Maggiore, in suo farneticante libello, si spingeva a richiedere che il regime provvedesse quanto prima "a sbrattare le università dalla parassitaria flora semitica[70]". Un avvocato, Stefano Mario Cutelli, lamentandosi del generale disinteresse della comunità scientifica nei confronti del razzismo e dell'antisemitismo giuridico, fondò un *locus* apposito, una rivista dal titolo *Il diritto razzista*[71], in cui studiare, e soprattutto propagandare, la lotta giuridica contro gli ebrei, sulla scia della scienza giuridica nazista. A tale iniziativa editoriale non fecero mancare il loro apporto illustri studiosi, come il presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano, e molti autorevoli esponenti delle più alte magistrature, in specie della Corte di Cassazione[72]. Proprio a quest'ultima si deve, tra le altre, una sentenza del luglio 1942 nella quale i giudici affermavano che il divieto di tenere domestici ariani posto a carico degli ebrei era "ispirato dallo scopo di abituare coloro che avevano sempre rifuggito il lavoro manuale ad adattarsi anche ai lavori domestici[73]". Ad ogni modo, la magistratura non brillò certo per

---

[66] Sul punto appaiono emblematiche due pagine del Diario di Ciano. Alla data del 22 agosto 1938 leggiamo le seguenti parole del duce: "contrariamente a quanto si crede, io sono un uomo paziente. Bisogna però che questa pazienza non mi venga fatta perdere, altrimenti reagisco facendo il deserto. Se il papa continua a parlare, io gratto la crosta agli italiani e in men che non si dica li faccio tornare anticlericali. Al Vaticano sono uomini insensibili e mummificati. La fede religiosa è in ribasso: nessuno crede a un Dio che si occupa delle nostre miserie"; ancora, al 14 dicembre 1938, Ciano scrive che Mussolini "ha uno scatto d'ira contro il Papa, del quale spera la morte a breve scadenza. Minaccia di <grattare le corde sensibili> e far tornare a rivivere quell'Italia ghibellina che mai è morta. Dice che in Romagna le chiese erano sprangate all'inizio del Fascismo e che se ora la gente vi và è soltanto perché sanno che ciò è desiderato dal Duce. Conclude però affermando la necessità di non provocare la crisi col Vaticano nel momento attuale e mi autorizza a smentire la notizia circa divorzio e sterilizzazione", G. Ciano, *Diario 1937-1943*, Milano, 2006, p. 167 e p. 223.

[67] Tra gli altri, da ultimo G. Sale, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Milano, 2009, p. 112.

[68] Sulla controversa figura di Pio XII, almeno G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, Milano, 2000; G. Chenaux, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, Milano, 2004 (pp. 245-279); S. Xeres, *Il sofferto silenzio di Pio XII*, Milano, 2010; A. Tornielli, *Pio XII. Il Papa degli ebrei*, Casale Monferrato, 2001.

[69] S. Gerbi, *Fronda*, in V. de Grazia e S. Luzzato (a cura di), *Dizionario del fascismo*, I, Torino, 2002, p. 560.

[70] G. Maggiore, *Razza e fascismo*, Palermo, 1939, p. 277.

[71] Su questa rivista G. Scarpari, *Una rivista dimenticata: <Il diritto razzista>*, in *Il Ponte. Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei*, gennaio 2004, pp. 112-145; E. De Cristofaro, *Il diritto razzista. Una rivista dell'Italia fascista*, in *Rechtsgeschichte*, 2004, pp. 288-292; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista <Il diritto razzista>*, in D. Menozzi, R. Pertici, M. Moretti (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di R. Vivarelli*, Pisa, 2006, pp. 371-418; da ultimo, S. Falconieri, *La legge della razza*, *cit.*, pp. 105-122 e pp. 202-211.

[72] Sulla Cassazione durante il regime fascista, almeno O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano, 2003.

[73] Si tratta della sentenza della Cassazione penale 17 luglio 1942, ric. Invernizzi, in *Foro italiano*, 1943, II, 25 e ricordata anche da G. Neppi Modona e M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 12, *La criminalità*, Torino, 1997, p. 807.

coraggio, perennemente sospesa tra "generosi tradimenti e ingenerose fedeltà[74]". Come riferisce Alessandro Galante Garrone (nell'ora storica magistrato a Torino) ad un giudice che non approvava quelle leggi non restava che "correggere la loro mostruosità morale, e commettere una <illegalità> particolare per rimediare alla generale ingiustizia del legislatore. E, su questa linea, avrebbe esaltato le leggi non scritte di Antigone contro le inique leggi scritte di Creonte[75]".

A ben vedere, le uniche voci di segno contrario che si levarono con forza dalle fila dei giuristi furono quelle del romanista Giorgio La Pira[76] e dello studioso di diritto pubblico Ernesto Orrei[77].

Un'ultima considerazione.

Questa normativa, per non pochi, tosto si risolse in un comodo strumento di promozione sociale cominciando così, specie nel settore delle professioni, a fioccare le denunce, per lo più anonime, contro i colleghi ebrei: una normativa per sicofanti, dunque. E un antisemitismo borghese, o piccolo borghese[78], probabilmente più diffuso di quanto tradizionalmente non si sia stati propensi a ritenere. Riportiamo un solo, ma paradigmatico esempio, tra i tanti di cui daremo conto nel nostro volume di prossima pubblicazione, relativo ad un altro settore in cui non parve vero, a taluni almeno, di potersi facilmente disfare di pericolosi concorrenti. Un concorso universitario.

"Eccellenza!

I candidati ai prossimi concorsi universitari, coniugati e di pura razza italiana, si permettono di richiamare l'attenzione di V.E. su quei concorrenti non coniugati e di razza ebraica da ambo o da un solo genitore, acciocchè vengano applicati a costoro i provvedimenti contro il celibato e l'ebraismo testè promulgati dal Consiglio dei Ministri, o quanto meno, vengano applicati altri adeguati provvedimenti. Si fa osservare che dal punto di vista biologico e razzista l'ebreo per parte di un solo genitore è semita almeno del 50%; poiché i caratteri razzisti si tramandano nel concepito per parte di entrambi i genitori, e soprattutto per parte della madre, conformemente alle classiche leggi di Mendel sull'ereditarietà. Anche gli ebrei di un solo genitore sono dunque passibili di speciali provvedimenti. Si fa infine osservare a V.E. che questi candidati passibili dell'applicazione dei recenti provvedimenti, si muovono e cercano già con artifizi e cavilli speciosi, o addirittura con false dichiarazioni, di sottrarsi all'applicazione di detti provvedimenti legislativi, anche negando la propria origine ebrea.

Nel campo oculistico, per esempio, si richiama l'attenzione sul candidato oculista Bietti, ebreo, da ambo i genitori, sicuramente per parte della madre, appartenente alla famiglia Engel, notoriamente e tipicamente ebrea da ambo i

[74] G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007, pp. 149-169.

[75] A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, in *La rassegna mensile di Israel. 1938 Le leggi contro gli ebrei*, 1988, p.27.

[76] Giorgio La Pira, insigne romanista, sulla sua rivista, *Principi*, attaccò assai duramente il razzismo, oltre che il totalitarismo nazista, fascista e comunista. La rivista debuttò nel gennaio 1939 e venne chiusa già nel febbraio 1940. Si veda ad esempio, Id., *Eguaglianza, disuguaglianza e gerarchia tra gli uomini*, in *Principi*, marzo 1939, pp. 52-57.

[77] Ernesto Orrei, libero docente di diritto costituzionale nell'università di Roma, fu autore di *Intorno alla questione ebraica. Lineamenti di storia e di dottrina*, Roma, 1942, opera in cui si metteva in forte dubbio la serietà scientifica del razzismo, ragione per cui fu sottoposta a sequestro. La vicenda è ricostruita nell'*Avvertenza*, pp. 5-7, vergata dall'editore, alla seconda edizione, *riveduta ed aumentata*, intitolata *La questione ebraica. Lineamenti di storia e di dottrina* (peraltro, curiosamente, nella terza di copertina, i *Lineamenti* divengono *di storia e di diritto*), del 1947.

[78] G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino, 1998, p. 72.

genitori. Il candidato ebreo Bietti che nega la sua origine, per colmo, conta appena otto anni di laurea, non ha preso mai parte ad alcun concorso, mai perciò dichiarato maturo, mai incaricato dell'insegnamento ufficiale, senza titoli straordinari, e avrebbe ciò nonostante delle grandi porbabilità di successo nel prossimo concorso, perché sostenuto dal suo mastro facente parte della Commisisone giudicatrice! Anche il candidato Dè Cori è notoriamente ebreo. Si richiama l'attenzione sui candidati oculisti Gallenga e Bencini, e altri perché non coniugati.

E perciò si fa appello a V.E. perché questi signori non sfuggano alla legge che deve essere uguale per tutti, specie in Regime Fascista, che è Regime di Autorità e Giustizia.

I candidati coniugati e razzisti degli attuali concorsi universitari[79]".

Ad ulteriore riprova di quanto si va dicendo, si tenga presente che già nell'agosto 1938 Alessandro Pavolini, nelle vesti di presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Attori, aveva richiesto i provvedimenti in parola, inviando una lettera (presumibilmente al ministero dell'Interno o al segretario del Partito Nazionale Fascista) nella quale si faceva presente che

"da tempo la questione dell'invadenza ebraica nei nostri albi professionali è stata considerata dalla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti e dai sindacati competenti. Già nel novembre 1934, nell'esaminare e problemi della disoccupazione nelle professioni con l'adozione di voti che furono fatti propri dal P. N. F., il cui segretario li pubblicò nel foglio di disposizioni, si era sollevata la questione specie in riferimento ai molti professionisti ebrei venuti dalla Germania ed alla necessità di limitare il numero degli studenti stranieri, degli ebrei in particolare, che dopo avere frequentato le nostre università approfittando delle larghissime concessioni del governo fascista, intendevano rimanere in Italia *a contendere il lavoro ai professionisti* italiani[80]".

Agli occhi dell'esponente politico, la svolta razziale appariva di rara tempestività. E infatti:

> "con la netta proclamazione del razzismo italiano, divenuto senz'altro uno dei cardini fondamentali della dottrina fascista e quindi del contenuto etico del nostro Stato, i professionisti italiani hanno visto la possibilità e vorrei dire la certezza di veder finalmente risolto il problema lungamente dibattuto nella vita sindacale e di notevolissima portata sia morale e politica sia economica per l'alleviamento di quella che, almeno in alcuni campi, può chiamarsi senza eccessivo pessimismo *la crisi delle professioni libere*[81]".

La legislazione antiebraica poteva dunque fornire per l'Italia risposte attese da tempo e addirittura risollevare da una preoccupante e grave crisi il mondo delle professioni[82].

---

[79] In Archivio Centrale dello Stato (A. C. S.), Ministero dell'Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, Affari diversi (1938-1945), b. 2, fasc. 6, sottofasc. *Ebrei. Casi da prospettare per il Gran Consiglio del Fascismo. Questioni di principio*.

[80] In A. C. S., Ministero dell'Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, Affari diversi (1938-1945), b. 5, fasc. 19, sottofasc. Senza titolo.

[81] *Ibidem*.

[82] "L'affrontare la questione ebraica può portare grandissimo contributo. Si rifletta che in talune città la questione ebraica è soprattutto una questione che riguarda le professioni. Tipico il caso di Trieste, dove gli ebrei raggiungono percentuali del 20 per mille nella popolazione e del 20 per cento in diversi dei nostri albi. Il provvedimento che si invoca dovrebbe tendere semplicemente a portare la percentuale degli ebrei negli albi alla stessa proporzione numerica che hanno gli ebrei rispetto al totale del popolo italiano, secondo la precisa e generale direttiva in materia. Ove si obietti che tale direttiva riguarda le cariche, gli incarichi e gli impieghi di natura pubblica, è da tener presente che la vita professionale assume sempre di più importanza ai fini generali; che con l'ingresso negli albi professionali si viene a rilasciare al professionista un attestato di piena dignità politica e morale, e che ali elementi dell'albo lo Stato affida delicati incarichi di fiducia che pongono l'individuo, temporaneamente o no, al servizio dello Stato stesso; che, infine, dei problemi riguardanti le categorie alle quali sono in gran parte connessi formidabili interessi dello Stato fascista (salute della razza, battaglia per l'autarchia dal punto di vista tecnico, collaborazione quotidiana ai fini

Ci piace concludere queste brevi note riportando un pensiero di Piero Calamandrei:

"questa è stata la pena più torturante: pensare che le nazioni civili di tutto il mondo, tra le quali la nazione italiana sa di avere il suo posto, abbiano potuto credere davvero che l'Italia, l'Italia del diritto romano e dei glossatori, l'Italia di San Francesco e di Dante, l'Italia del Rinascimento, l'Italia del Vico, dell'Alfieri, del Foscolo e del Carducci avesse potuto rinnegare all'improvviso, per decreto di un dittatore, queste grandi idee di giustizia e di libertà civile, questa tradizione di umanità e di pietà che è la nota più costante e più profonda del nostro carattere; che l'Italia del Beccaria fosse potuta diventare un paese di carnefici e di torturatori, l'Italia del Mazzini un paese di nazionalisti oppressori dell'altrui libertà, l'Italia del Manzoni un paese di sconci razzisti[83]".

dell'attuarsi delle leggi e della giustizia, ecc.) lo Stato non può disinteressarsi o non può interessarsi soltanto come di altre forme di privata attività. Recente ad esempio il caso degli elenchi dei sindaci e revisori dei conti nelle società anonime, dove gli ebrei, anche dopo la provvida esclusione dei non iscritti al Partito, raggiungono un'alta percentuale. E si tratta di incarichi delicatissimi, attraverso i quali si controlla parte della vita economica nazionale. Qui, come in altri casi, solo un alleggerimento degli albi nel senso su esposto risolverebbe senz'altro il problema", *ibidem*.

[83] P. Calamandrei, *Uomini e Città della Resistenza: Discorsi, scritti ed epigrafi*, Bari, 1955, p. 155.